

Legge regionale 10 agosto 2011, n. 30

Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche.

(BUR n. 14 dell'1 agosto 2011, supplemento straordinario n. 4 del 10 agosto 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 18 dicembre 2013, n. 52 e 16 ottobre 2014, n. 26)

(Il Governo con delibera del C.d.M. del 06 ottobre 2011, ha deciso di impugnare l'articolo 1)

(La Corte costituzionale con sentenza n. 231/2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità cost. dell'art. 1)

Art. 1

(Assegnazione sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.
2. Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione.
3. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria *sono ammessi al beneficio i soggetti di cui al comma 1 che gestiscono sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento delle graduatorie di specifici concorsi e avvisi pubblici regionali espletati¹.*
4. È escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
6. La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. *Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria provvede all'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche di cui alla presente legge².*
8. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

¹L'art. 1, comma 1 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 26 sostituisce le parole «a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997» con le parole «sono ammessi al beneficio i soggetti di cui al comma 1 che gestiscono sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento delle graduatorie di specifici concorsi e avvisi pubblici regionali espletati.».

²Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 52 che precedentemente così recitava: «7. Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.